



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 3 DEL 04/02/2021**

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ITINERARIO CICLOPEDONALE TRA CA' PIRAMI E PASSARELLA 2° LOTTO IN VIA PIRAMI E VIA TRAM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che la via Pirami, altezza del civ. n. 24, nel tratto compreso tra l'abitazione "Famiglia Gerotto" e la rotatoria con via Tram, e la via Tram nel tratto compreso tra la rotatoria sopra individuata e l'intersezione con via Passarella di Sotto saranno interessate da lavori di completamento e realizzazione di itinerario ciclopedonale;

Visto il permesso di costruire numero T/2019/5917 del 09/08/2019 con il quale è stata concessa alla ditta VERITAS S.P.A. VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE con sede a Venezia in Santa Croce, 489 l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori riportati in oggetto;

Vista la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica della viabilità presentata il 28/01/2021 al protocollo GE/2021/0005878, ed integrazioni successive, dalla ditta GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. con sede in Cavallino Treporti in via Ugolino Vivaldi 4/2, in qualità di appaltatore di VERITAS S.P.A. dal 01/12/2020 con atto nr. 82803 del 26/10/2020, con la quale chiede l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare nei tratti di strada in interessati dalle opere di cantiere;

Preso atto che l'intervento interesserà inizialmente la via Pirami, nel tratto compreso tra l'abitazione "Famiglia Gerotto" e la rotatoria con via Tram, a completamento dell'esistente percorso ciclopedonale e successivamente la via Tram nel tratto compreso tra la rotatoria sopra individuata e l'intersezione con via Passarella di Sotto;

Visto l'art. 19 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (decreto legislativo 15.12.1997, n. 446), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 25 ottobre 2018;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1 - 5 - 7 - 20 - 21 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

- 1) che dall'08/02/2021 fino al 15/03/2021 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, in premessa citati, la circolazione veicolare su via Pirami, nel tratto compreso tra l'abitazione "Famiglia Gerotto" e la rotatoria con via Tram, sia opportunamente regolamentata, vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolata da movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione o da impianto semaforico mobile a seconda delle esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività di cantiere.
- 2) allorché non fosse possibile consentire il transito dei pedoni sul marciapiede dovrà essere installata apposita segnaletica per avvisare i pedoni di portarsi sul marciapiedi opposto e che comunque sia garantito il diritto di accesso ai residenti e domicilianti.
- 3) che l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92;

- 4) che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
- 5) che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 6) sia consentito l'accesso alle eventuali proprietà private prospicienti il cantiere con i veicoli dei residenti, frontisti e/o domicilianti;
- 7) l'area delle operazioni, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature, materiali, ecc. (Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessato e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

Inoltre la circolazione veicolare e pedonale, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Altresì è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, a tutela dell'utenza durante le eventuali operazioni di sollevamento dei materiali od altre attività di cantiere, di sospendere temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale, utilizzando dei movieri per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni.

La ditta esecutrice dei lavori, inoltre avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni-norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.